

CONCESSIONE

L'anno 2007, il giorno 25 del mese di ottobre, con il presente atto il Comune di Palermo, P.I. 00519560825, in persona del Dirigente D.ssa Marina Pennisi, concede al Sig. Migliore Francesco, nato a Palermo il 24.04.1934, n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Migliore s.p.a.", con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4408, il diritto di occupare la porzione di area sovrastante il suolo pubblico della via Buzzanca, ad un'altezza di mt. 4,50, e della via Olivieri Mandalà ad un'altezza di mt. 5,00, entrambe sopra la sede stradale.

PREMESSO

- che la società "Migliore s.p.a." è titolare dei seguenti immobili:

- 1) Immobile denominato "Grande Migliore", identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al fg. 39 p.lle 1015 sub 5 e 1015 sub 2;
- 2) Immobile denominato "Accademia", identificato al Catasto al fg. 39 p.lla 1005;
- 3) Immobile denominato "Arredoverde", censito al Catasto al fg. 39 p.lla 3007 sb 1;
- 4) Immobile denominato "Parcheggio", identificato al Catasto al fg. 39 p.lle 3522, 3519 e 3517;

- che la società "Migliore s.p.a." ha presentato un progetto per la realizzazione di un grande parcheggio a tre livelli sulla via Buzzanca e di un sistema di passerelle aeree che lo collegano con l'immobile denominato "Grande Migliore", attraverso lo spazio sovrastante le vie Buzzanca ed Olivieri Mandalà, ad un'altezza rispettivamente di mt. 4,50 e 5,00;

- che tale progetto è stato presentato all'esame delle Conferenze di Servizi promosse con Determinazione Sindacale n. 157 del 30.07.2003 e n. 365 del 17.12.2004, al fine di raccogliere i pareri degli Uffici competenti;

- che nelle suddette Conferenze (effettuate nei giorni 4.05.2005, 1.06.2005, 29.06.2005 e 28.09.2005) sono stati espressi i pareri positivi da parte degli Uffici Genio Civile, Comando Prov.le VV.FF., Ass. Reg. Territorio ed Ambiente, Lavori Pubblici ed Attività Produttive del Comune di Palermo ed Ufficiale Sanitario;

- che l'intervento è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 14.02.2007;

- che in data 19 aprile 2007 è stata stipulata la convenzione (Rep. 8271 Raccolta n. 3345) tra il Comune di Palermo ed il Sig. Migliore Francesco, n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Migliore s.p.a.", per la regolamentazione dei rapporti e delle reciproche obbligazioni derivanti dalla realizzazione del suddetto progetto;



[Handwritten signatures]

- che, a seguito della predetta convenzione, con lettera del 6.08.2007 il Sig. Migliore Francesco ha chiesto l'emissione del provvedimento concessorio riguardante l'occupazione dello spazio sovrastante il suolo pubblico delle vie Buzzanca ed Olivieri Mandalà per la realizzazione della suddetta passerella, che sarà posta ad un'altezza rispettivamente di mt. 4,50 e mt. 5,00 sopra le sedi stradali

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Il Comune di Palermo concede al Sig. Migliore Francesco, n.q. di Presidente del C.d.A. della “Migliore s.p.a.”, con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4408, C.F. 00104840822 iscritta al REA al n. 59134, il diritto di occupare la porzione di area sovrastante le vie Buzzanca ed Olivieri Mandalà per la realizzazione di una passerella pedonale aerea che collegherà il parcheggio multipiano, che sarà realizzato in esecuzione della predetta convenzione in via Buzzanca, con l'edificio denominato “Grande Migliore” ;

ART. 2 – La passerella sarà posta ad un'altezza di mt. 4,50 e 5,00 sopra le sedi stradali delle vie rispettivamente Buzzanca ed Olivieri Mandalà;

ART. 3 – E' inibito al soggetto attuatore di cedere in tutto o in parte o sotto qualunque forma, ad altri, il diritto di occupare l'area in argomento, o destinarla ad uso diverso da quello per il quale è concessa, se non previa autorizzazione dell'A.C. L'inosservanza di quanto previsto nel presente articolo determinerà la revoca dell'autorizzazione. Rimane a carico del soggetto attuatore l'onere di richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera: l'A.C. non sarà, pertanto, responsabile in ordine ad eventuali violazioni di leggi e regolamenti che disciplinano la materia;

ART. 4 – Il diritto ad occupare l'area ha la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dall'anno di realizzazione del manufatto; può essere rinnovata alla scadenza, ma solo in presenza di esplicito atto di assenso dell'A.C., escludendosi, in caso contrario, il rinnovo tacito. Viene fatto salvo il diritto dell'A.C. di revocare il diritto medesimo per ragioni di pubblico interesse e/o laddove si dovesse rilevare una difformità rispetto alle finalità per le quali lo stesso è stata rilasciato.

ART. 5 – Il soggetto attuatore si impegna a corrispondere, a partire dall'anno di realizzazione del manufatto, la Tassa sull'occupazione del suolo pubblico (TOSAP), secondo la tariffa e le modalità che verranno determinate dagli Organi deputati; sono, parimenti, a carico del soggetto attuatore tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto.

ART. 6 – Il soggetto attuatore si impegna a stipulare una polizza assicurativa, per un importo non inferiore a 200.000,00 euro, di durata pari a quella della presente autorizzazione, a copertura degli eventuali danni che potrebbero derivare alle persone e/o alle cose, ferma



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

restando ogni responsabilità del soggetto attuatore per i danni che dovessero eccedere da tale massimale. Detta polizza dovrà essere presentata al Settore Risorse Immobiliari prima della stipula del presente atto e da questo accettata.

ART. 7 – La mancata osservanza di alcune delle disposizioni di legge vigenti in materia e delle clausole del presente atto costituiscono causa di revoca della presente autorizzazione.

ART. 8 – Per qualunque controversia dovesse insorgere relativamente all'esecuzione del presente rapporto, il Foro competente sarà quello di Palermo.

ART. 9 – Per quanto non previsto dal presente atto, le parti richiamano la normativa vigente in quanto applicabile.

ART. 10 – Ai sensi del DLgs n. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso le strutture organizzative del Comune di Palermo per le finalità di gestione della pratica. Il trattamento dei dati personali raccolti dal Comune è finalizzato, nei modi leciti e secondo correttezza, per un tempo non superiore a quello necessario per l'espletamento di funzioni istituzionali e di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti.


Al trattamento potranno attendere anche soggetti esterni, pubblici e privati, con i quali il Comune abbia un rapporto di concessione, convenzione e/o contrattuale finalizzato all'espletamento della procedura o di parte di essa.

L'interessato, fatte salve le particolari previsioni di legge, gode dei diritti de cui al DLgs n. 196/2003 i quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa A.C.

Per l'Amministrazione Comunale




Il Soggetto Attuatore



Si approvano specificamente gli artt. 3, 5, 6 e 7.

Il Soggetto Attuatore



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO
Registrato il 13/11/2007 alla 6274 serie 3A
17700

